



STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 6 del 14 luglio 2000

Modificato dal Consiglio camerale con deliberazioni

n. 14 del 14 ottobre 2004, n. 24 del 21 novembre 2005, n. 6 dell'8 maggio 2009 e n. 3 del 15 maggio 2012

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1

Natura e finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base di principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, e tenendo conto dell'autonomia e delle attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali

La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

Articolo 2

Sede ed emblema

La sede della Camera di Commercio è in Vercelli. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio possono essere istituite, trasferite o soppresse sedi distaccate.

Il logo della Camera di Commercio è costituito dalla stilizzazione speculare delle lettere CVC di colore azzurro, alla destra delle quali vi è un contenitore di colore rosso scuro che richiama la prua di una nave formato dalla C di 'Camere di commercio' e dalla I di 'Italia' che si allungano e si fondono e che costituiscono il brand del sistema camerale, al cui interno è riportata la scritta 'Camera di commercio Vercelli', il logo potrà essere utilizzato nelle forme, misure e colori ritenuti più idonei ed adattabili ai diversi supporti cartacei ed informatici di volta in volta utilizzati.

Articolo 3

Relazioni con il sistema camerale

La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea, dell'Unione Italiana e dell'Unione Regionale.

La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale, che cura e rappresenta gli interessi generali della rete camerale, ed è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione Regionale per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente essere attuate a livello regionale e per il coordinamento dei rapporti con la Regione.

La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del territorio.

Articolo 4

Attività dell'Ente.

La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche a tutti i livelli nonché di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'ente e quelle del sistema delle imprese, del mercato e delle associazioni.

La Camera di Commercio indirizza la propria attività ai principi di imparzialità, qualità, trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione degli utenti.

Articolo 5
Pari opportunità

La Camera di commercio assicura condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali, nonché negli Enti ed aziende da essa dipendenti.

In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.

Nel rispetto del principio di pari opportunità, e ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il componente del genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere.

In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Articolo 6
Autonomia statutaria e regolamentare

Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio di Vercelli e ne esprime e disciplina l'autogoverno.

La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto Camerale ed i Regolamenti camerali con valenza interna ed esterna.

I regolamenti a valenza esterna sono deliberati dal Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto. Il Consiglio approva il Regolamento della Giunta su proposta della stessa.

Articolo 7
Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

La Camera di Commercio ha, all'interno del proprio sito Internet, una pagina dedicata all'Albo camerale per la pubblicazione, anche in forma sintetica o per estratto, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, degli atti, degli avvisi, dei documenti e delle comunicazioni. Il Segretario Generale, o un suo delegato, sono responsabili della pubblicazione. E' fatta salva la facoltà per chiunque di avere in visione l'atto integrale, ferme le limitazioni previste dalle normative vigenti.

La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti normative sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela dei dati personali, e secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo I
Il Consiglio, la Giunta e il Presidente

Articolo 8
Gli organi della Camera di Commercio

Sono organi della Camera di Commercio:

Il Consiglio

La Giunta

Il Presidente

Il Collegio dei revisori dei Conti

Articolo 9
Composizione del Consiglio Camerale

Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di Consiglieri, determinato, per legge, in base al numero delle imprese iscritte nel Registro delle imprese, in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre rappresentanti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio.

Deve altresì essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve, almeno, essere pari alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

Nell'ambito del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla legge.

Per il rinnovo del Consiglio, la procedura per la verifica degli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia, allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare, sarà avviata dal Presidente entro e non oltre 180 giorni prima della scadenza, calcolata con riferimento alla data di insediamento del Consiglio in carica, sulla base degli indicatori previsti dalla vigente normativa.

Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

Articolo 10

Consulta provinciale dei liberi professionisti

E' istituita la Consulta provinciale dei Presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Articolo 11

Competenze del Consiglio.

Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio, determina e garantisce l'indirizzo generale, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.

In particolare il Consiglio adempie le seguenti funzioni:

approva lo Statuto ed i regolamenti a valenza esterna e le relative modificazioni ed integrazioni;

approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio

elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio, nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti designati dagli organi competenti;

determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio ed approva il programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;

su proposta della Giunta camerale delibera la relazione revisionale e programmatica, il preventivo economico e le sue variazioni ed approva il bilancio d'esercizio;

delibera l'adesione ad accordi di programma e patti territoriali

determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;

esprime il proprio avviso, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative, in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro 30 gg. dalla richiesta da parte della Giunta camerale;

su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato e agli enti locali previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative della Provincia;

riconosce la funzione di organismi a valenza territoriale, di cui può altresì promuovere la costituzione, come possono essere il Comitato per l'Imprenditoria Femminile, la Consulta per l'Imprenditorialità Giovanile.

Il Consiglio può istituire, al suo interno, Commissioni prive di poteri deliberativi, che svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consuntive.

Il Consiglio può altresì costituire Commissioni speciali, con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.

Articolo 12

I Consiglieri camerali

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti costituita presso la Camera di commercio in conformità ai criteri ed alle modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio nominato ai sensi del presente articolo può prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo del Consiglio stesso mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 8 da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto conto delle disposizioni ministeriali attuative previste dall'art. 12, comma 9 della L. 580/93 e s.m.i.

I Consiglieri camerali agiscono senza vincolo di mandato, nell'interesse dell'intero sistema economico territoriale.

Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;

chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;

intervenire nelle discussioni del Consiglio;

ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti ed aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare.

Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui siano a conoscenza.

I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega permanente di funzioni da parte dell'organo collegiale e del Presidente.

In virtù di specifiche competenze ai Consiglieri camerali possono essere affidati incarichi con scadenza.

Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Articolo 13

Decadenza dalla carica di Consigliere

La decadenza dalla carica di Consigliere avviene per la perdita di uno dei requisiti per la nomina o per la sopravvenienza di una delle situazioni previste dalla Legge 580/93 e s.m.i.. Avviene, altresì, su decisione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il consigliere non partecipi senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.

Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente o che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni sono irrevocabili.

Il mandato dei consiglieri subentrati scade con lo scadere della durata del Consiglio.

Articolo 14 **Regolamento interno**

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispongono la legge e il presente Statuto, dal Regolamento interno adottato dal Consiglio stesso.

Il Regolamento disciplina in particolare:

la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;

la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento di eventuali commissioni consiliari;

le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri d'iniziativa dei consiglieri;

i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi e sull'attività della Camera in quelli a cui la stessa aderisce.

Articolo 15 **La Giunta Camerale**

La Giunta camerale è composta dal Presidente e da sei consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.

Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura.

La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

I componenti della Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita ad essi alcuna delega permanente di funzioni da parte della Giunta medesima.

I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

Articolo 16 **Competenze della Giunta**

La Giunta è l'organo di governo della camera di Commercio e svolge le proprie funzioni nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare la Giunta adempie alle seguenti funzioni:

predispone, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti a valenza esterna da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;

approva i regolamenti di organizzazione e di funzionamento a valenza interna;

predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per l'attuazione degli indirizzi generali e per la gestione delle risorse;

predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio;

delibera sulla partecipazione della camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, aziende speciali;

delibera in ordine all'accensione di mutui nell'interesse dell'Ente;

approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'Ente e le linee fondamentali di ordinamento degli uffici;

delibera l'istituzione, il trasferimento la soppressione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, nonché di sedi di rappresentanza all'estero;

nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;

verifica, avvalendosi degli organi preposti, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;

riferisce al Consiglio, secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;

richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

delibera nei casi d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio, sottoponendo al medesimo la ratifica del provvedimento nella prima riunione successiva;

propone al Presidente la nomina e la revoca dei rappresentanti camerali in società ed organismi esterni. Qualora la Giunta, dopo due votazioni in sedute diverse e consecutive, non giunga alla designazione del nominativo, la competenza viene trasferita al Consiglio;

adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento di tutte le funzioni che non siano esplicitamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Nel corso della prima seduta la Giunta, su proposta del Presidente, nomina, tra i propri componenti fino a due Vice Presidenti scelti nell'ambito dei settori commercio, industria, artigianato, agricoltura, escludendo eventualmente quello rappresentato dal Presidente.

Articolo 17

Regolamento della Giunta

L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispone la legge con il presente Statuto, da un regolamento interno, proposto dalla Giunta stessa, e approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti. In particolare, il Regolamento interno stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute, le procedure per la trattazione dell'ordine del giorno, la verbalizzazione delle deliberazioni.

Articolo 18

Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Consiglio camerale esercita le proprie funzioni quando sono in carica almeno i 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, nei termini eventualmente stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo decida il Presidente o quando lo richiedano, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio.

La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su proposta del Presidente o su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

Le convocazioni del Consiglio e della Giunta sono effettuate con posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo di comunicazione e inviate al domicilio dei destinatari dichiarato alla Camera di Commercio, rispettivamente almeno dieci e sette giorni prima della seduta, corredate dalla documentazione necessaria, con gli argomenti da trattare, oltre al luogo, giorno e ora della riunione. La convocazione straordinaria viene effettuata con gli stessi mezzi di comunicazione almeno cinque giorni prima della riunione di Consiglio e almeno tre giorni prima della riunione di Giunta.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni consiliari inerenti l'elezione del Presidente, per cui è fatto salvo il quorum strutturale e funzionale previsto dalla legge, nonché per le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione o modifica dello Statuto e dei regolamenti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. In ragione della riservatezza degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente può disporre diversamente avendo ottenuto l'assenso dei due terzi dei presenti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Intervengono, altresì, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento delle sedute.

Il Presidente, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute di Consiglio e Giunta, senza diritto di voto, personalità ed esperti del mondo politico, economico, sociale, istituzionale e del sistema camerale, nonché i rappresentanti degli organismi a valenza territoriale ed esperti dotati di comprovata professionalità.

Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nel caso che la votazione riguardi persone lo scrutinio è segreto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta

Articolo 19

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

Le cause di decadenza del Presidente o dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge.

La decadenza avviene, altresì, nel caso in cui essi non partecipino, senza giustificazione, a tre sedute consecutive della Giunta. Le dimissioni degli stessi sono presentate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.

La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'Ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero Collegio.

La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio. La decadenza della Giunta non comporta la decadenza del Presidente.

Articolo 20

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio, guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto ed, in particolare: convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'Ordine del giorno;

adotta, in caso di urgenza e necessità, le deliberazioni di competenza della Giunta, sottoponendoli alla stessa nella prima riunione utile per la prescritta ratifica;

presenta, ogni anno, al Consiglio una relazione sulle linee di indirizzo della Camera di Commercio e sulla situazione della locale economia;

nomina, revoca e designa i rappresentanti camerali, individuati dalla Giunta, in società ed organismi esterni;

propone alla Giunta ed al Consiglio le deliberazioni di competenza.

Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia, può invece incaricare singoli membri della Giunta o del Consiglio dello svolgimento di specifiche funzioni rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente

Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio e al Presidente della Giunta Regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale

Articolo 21

Consigliere Onorario

Il Consiglio camerale ha la facoltà di nominare un Consigliere Onorario scelto tra persone che abbiano svolto attività meritevoli a favore della Camera di commercio e/o del territorio.

Il Consigliere Onorario, partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e non percepisce emolumenti.

La durata della carica onorifica è di un anno.

Articolo 22
Vice Presidenti

I Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, sono eletti dalla Giunta camerale, su proposta del Presidente, tra i propri componenti.

Il Vice Presidente Vicario, esercita, in caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni conferite dalla legge e dal presente statuto.

Qualora la carica di Presidente risulti vacante il Vice Presidente Vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere a norma dell'art. 11 del DM 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Ai Vice Presidenti non può essere conferita delega permanente delle funzioni presidenziali.

Articolo 23
Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

Il Presidente, i singoli componenti della Giunta o la Giunta oltre che per dimissioni, morte e decadenza, cessano dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio, con votazione segreta assunta con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun Organo;

La motivata mozione di sfiducia costruttiva può essere presentata nei confronti del Presidente, del singolo componente la Giunta e della Giunta;

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, contenente altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente;

La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta o di un singolo componente, è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale.

Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La mozione, oltre alle motivazioni, deve indicare la lista dei candidati a componente della Giunta camerale;

Articolo 24
Obbligo di astensione

Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio non possono prendere parte alle deliberazioni concernenti interessi personali o riguardanti parenti e affini fino al quarto grado.

Nei casi di cui al primo comma, non sono computabili nel numero legale i membri che, venendosi a trovare in una situazione di incompatibilità funzionale, devono allontanarsi dalla sala.

Il Segretario Generale, nei casi di cui al primo comma, deve allontanarsi dalla sala della adunanze. In sua assenza è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante un dirigente e, in assenza di quest'ultimo, il membro di Giunta più giovane di età.

Capo II
Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 25
Composizione e funzionamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere designati consecutivamente per due sole volte. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Presidente avvia la procedura di sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma. Fino alla sostituzione subentra il revisore supplente più anziano d'età. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 26

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. Redige inoltre una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta ed una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni in cui esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Collegio dei Revisori svolge altresì ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni. Qualora riscontri, nel corso dell'attività di verifica, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità ne dà notizia al Presidente, che ne riferisce immediatamente alla Giunta ed al Consiglio.

In qualsiasi momento i Revisori possono procedere, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili.

Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, relative ai Sindaci delle società per azioni.

Capo III

Organizzazione degli Uffici

Articolo 27

Ripartizione di funzioni

La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo che competono al Consiglio, alla Giunta e al Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai dirigenti, secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 28

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta su proposta del Segretario Generale.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa indicati dall'art. 4, si ispira a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi programmati ed alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità nella gestione e di attribuzione di responsabilità di risultato in relazione al livello di autonomia ed alle risorse assegnate alle singole unità organiche.

Articolo 29

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Giunta camerale, con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, indica il dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Generale sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

In qualità di vertice dell'amministrazione egli sovrintende all'attività dei dirigenti traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.

Egli esercita le funzioni sancite dalla legge e dal presente statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal Regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.

Esprime al Presidente e agli organi collegiali pareri e proposte con riferimento alle ricadute sull'attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate.

Articolo 30

Segretario Generale in convenzione

La Camera di commercio di Vercelli, ai sensi del D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, recante la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, può avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un Segretario Generale titolare di altra Camera di commercio.

Articolo 31 **La Dirigenza**

Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione dei relativi risultati e delle decisioni organizzative e di gestione del personale.

I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.

La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale, a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 32 **Incarichi di consulenza e collaborazione**

La Giunta, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività dell'Ente, per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne. Il Segretario Generale, nel rispetto degli indirizzi generali forniti dalla Giunta, conferisce l'incarico, anche individuale, ad esperti di provata competenza.

Articolo 33 **Forme di valutazione**

La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti di controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni. Le relative modalità operative sono determinate in via regolamentare.

TITOLO III **LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Articolo 34 **Le funzioni camerali**

La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

La Camera di Commercio svolge obbligatoriamente in forma associata le funzioni previste dal D. Lgs.vo n. 23 del 15 febbraio 2010; può altresì svolgere in forma associata altre funzioni facoltative al fine di contenere i costi e migliorare i servizi destinati alle imprese del territorio.

La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione, effettua i servizi previsti dalla legge n. 580/93 e s.m.i. e da altre norme. In particolare, può esercitare funzioni di inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative finalizzate a tali attività; promuovere l'elaborazione e l'adozione di contratti-tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettuare servizi di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, tra imprese e consumatori, utenti nonché committenti pubblici e privati, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni. Svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.

La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 35 **Qualità dei servizi**

La Camera di Commercio mira costantemente ad accrescere la qualità dell'attività svolta e dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessari per garantire la definizione, lo sviluppo, il monitoraggio e la verifica.

La Camera di Commercio di Vercelli attua il Ciclo di Gestione della Performance secondo le previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, al fine di disporre di uno strumento finalizzato a verificare e valutare l'attività camerale in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi.

TITOLO IV **LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI**

Articolo 36 **Partecipazioni della Camera di Commercio**

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale utilizzando le forme organizzative più idonee.

In particolare, la Camera di Commercio può istituire aziende speciali, società, consorzi e società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può, altresì, istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi aventi finalità di sviluppo socio-economico compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente statuto.

La decisione sulla partecipazione e la scelta delle sue modalità competono alla Giunta.

Articolo 37 **Aziende speciali**

Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare amministrativa, contabile e finanziaria secondo le disposizioni di legge.

Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.

Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale. La Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività dell'azienda, in particolare con riferimento alla previsione dei costi e all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie. La Giunta dispone, altresì, le opportune misure per garantire il raccordo funzionale delle aziende con gli obiettivi principali della Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle medesime.

Articolo 38 **Partecipazione a Società, Consorzi ed altri Organismi**

La Camera può partecipare a società, consorzi ed organismi che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali secondo le norme di legge vigenti.

Articolo 39 **Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni**

I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed altri organismi devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipanti.

I rappresentanti relazionano annualmente al Presidente sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti. Il Presidente ne informa il Consiglio camerale.

I consiglieri possono chiedere ai rappresentanti camerali presso aziende, società, consorzi ed organismi informazioni dettagliate sulla gestione dei medesimi e sui relativi progetti di sviluppo.

Articolo 40

Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia di Vercelli la Camera di Commercio può promuovere la stipula di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Nella Relazione annuale sull'attività dell'Ente e sull'economia locale il presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

Articolo 41

Accordi e moduli negoziali

La Camera di Commercio, nel proseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine può promuovere la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali, questi ultimi anche sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso nei limiti previsti dall'ordinamento.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 42

Principi generali

La gestione della Camera di Commercio è disciplinata dal Regolamento ministeriale di cui all'art. 4 bis, comma 1 della legge n. 580/93 e s.m.i. ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Articolo 43

Diritto annuale

La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20%. La relativa deliberazione viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Pubblicazione e entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

Lo Statuto, i regolamenti camerale e le loro modifiche, sono resi pubblici mediante affissione all'albo camerale ed entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione, salvo che l'Organo deliberante ne stabilisca, per motivi di urgenza, l'immediata esecutività o un periodo di affissione più breve.

Ulteriori forme di pubblicità possono essere disposte secondo modalità stabilite dal Consiglio per ottenere la migliore diffusione e conoscenza delle norme stesse.

Articolo. 45

Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri.

Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti, in conformità ai principi dell'art. 3 della legge 580/93 e successive modificazioni

Articolo 46

Approvazione dei regolamenti e loro revisione

I regolamenti a valenza esterna sono approvati dal Consiglio camerale a maggioranza dei suoi componenti. Fino alla loro entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto medesimo.

Articolo 47

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.